

FOGLIO INFORMATIVO
CERTIFICATO DI DEPOSITO “A TASSO FISSO”
Aggiornato al 23/10/2017
(riferito ai soli rinnovi automatici)

INFORMAZIONI SULLA BANCA

BANCA IFIS S.P.A.

Sede Legale: via Terraglio 63 - 30174 – Venezia Mestre

Direzione Generale: via Gatta 11 - 30174 – Venezia Mestre

www.bancaifis.it – Tel +39.041.5027511 – Fax +39.041.5027557 – email: ifis@bancaifis.it

Contatti: <http://www.bancaifis.it/Gruppo/Contatti>

Iscritta all’Albo delle Banche tenuto da Banca d’Italia al n. 5508 – cod. ABI 03205

Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia e Codice Fiscale 02505630109

Partita IVA 02992620274, Capitale Sociale Euro 53.811.095

Capogruppo del Gruppo bancario Banca IFIS S.p.A., iscritto all’albo dei Gruppi bancari

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, al Fondo Nazionale di Garanzia, all’ABI, all’Associazione Italiana per il Factoring, a Factors Chain International.

DATI e QUALIFICA del SOGGETTO INCARICATO DELL’OFFERTA FUORI SEDE

Nome e cognome del soggetto che consegna il modulo al cliente	
Qualifica del soggetto che consegna il modulo al cliente (dipendente Banca IFIS Spa o altro)	
Nel caso di soggetto terzo iscritto ad albo o elenco, riportare gli estremi di detta iscrizione	

COS’È IL CERTIFICATO DI DEPOSITO “A TASSO FISSO”

I certificati di deposito “a tasso fisso” sono titoli di credito al portatore che Banca IFIS S.p.A. emette su richiesta del singolo cliente dietro versamento di somme di denaro, di cui Banca IFIS S.p.A. acquista la proprietà, obbligandosi a restituirle, alla scadenza del termine indicato nei certificati stessi.

Le somme versate dal cliente all’atto di emissione producono interessi, che possono essere prelevati al termine di ogni anno oppure alla scadenza del certificato; gli interessi non prelevati producono ulteriori interessi; i prelevamenti vengono annotati sul certificato.

Il pagamento delle somme iscritte a credito nel certificato viene effettuato a favore del possessore dietro presentazione del titolo.

I certificati di deposito vengono emessi per la raccolta di risparmio a breve e medio termine. La Banca non è tenuta a fornire al cliente alcun preavviso per l’estinzione del certificato alla scadenza del vincolo. La Banca ritira il certificato presentato per l’estinzione.

Il certificato giunto a scadenza non può essere rinnovato e diviene infruttifero. Ai sensi del DPR 22 giugno 2007 n. 116, recante il regolamento in materia di “depositi dormienti”, decorsi 10 anni dalla data di scadenza del

vincolo, il relativo deposito si estingue e le somme ad esso inerenti vengono trasferite al Fondo istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze per risarcire i risparmiatori vittime di frodi finanziarie (articolo 1, comma 345, Legge 23 dicembre 2005 n. 266).

PRINCIPALI RISCHI DELL'OPERAZIONE

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- Utilizzo fraudolento del certificato in caso di smarrimento o sottrazione: v'è la possibilità che il prelievo delle somme dovute venga effettuato da persona diversa da quella che ha perduto il possesso del certificato per smarrimento o sottrazione; pertanto, va osservata massima attenzione nella custodia del certificato, attivando immediatamente, nei suddetti casi, la procedura di ammortamento prevista dalla legge;
- Limiti al trasferimento di certificati di valore rilevante: il trasferimento tra soggetti privati di certificati di valore superiore a € 1.000,00 a qualsiasi titolo effettuato, non può avvenire se non per il tramite di Banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A. Per i trasgressori è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria (importo minimo della sanzione 3.000, 00 Euro) dall'1% al 40% dell'importo trasferito. Se l'importo trasferito è superiore a 50.000,00 Euro, la sanzione minima è aumentata di 5 volte;
- Rischio di controparte: i certificati di deposito a tasso fisso non sono coperti dai sistemi di garanzia Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e Fondo Nazionale di Garanzia.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

CONDIZIONI ECONOMICHE	
Importi	Compresi tra il minimo di Euro 250,00 ed il massimo di Euro 50.000,00.
Prezzo di emissione	I certificati di deposito vengono emessi alla pari.
TASSI	
Interessi	A tasso fisso annuo indicato nel certificato all'atto dell'emissione secondo la tabella sotto riprodotta.
Modalità di calcolo degli interessi	Gli interessi sono calcolati imputando i giorni civili su divisore civile.
Valute	La valuta applicata per l'imputazione degli interessi che maturano sul certificato di deposito, decorre dal giorno successivo alla data in cui viene effettuato il versamento fino al giorno incluso di scadenza.
Capitalizzazione e pagamento degli interessi	Al 31 dicembre di ogni anno previsto dalla durata, con facoltà per l'intestatario di rinunciare alla loro capitalizzazione prelevandoli entro il 31 gennaio successivo, rendendoli con ciò infruttiferi. La corresponsione degli interessi avviene in sede di estinzione del certificato, contestualmente al rimborso del capitale.

Decorrenza: 01.10.2017

Durata	Tasso annuo	Tasso annuo di riferimento	Tasso annuo di riferimento
	nominale lordo	effettivo lordo (*)	effettivo al netto della ritenuta fiscale (*)
18 mesi	0,10%	0,10%	0,074%
24 mesi	0,15%	0,15%	0,111%
36 mesi	0,20%	0,20%	0,148%
48 mesi	0,40%	0,40%	0,296%
60 mesi	0,75%	0,75%	0,555%

(*) nell'ipotesi di prelievo degli interessi alla scadenza di ogni anno

SPESE	
Spese di sottoscrizione	Nessuna
Ritenuta fiscale applicata sugli interessi	Nella misura del 26%, come previsto dalle vigenti norme legislative.

Si informa la Clientela che le convenzioni eventualmente in essere tra Banca IFIS S.p.A. e terzi soggetti segnalatori prevedono il divieto a carico di detti terzi di richiedere somme a qualsiasi titolo ai clienti segnalati. Il cliente è comunque tenuto a non riconoscere in alcun caso compensi di qualsiasi sorta in favore di eventuali terzi che lo abbiamo posto in relazione con la Banca o abbiano comunque procurato o agevolato tale relazione.

RISOLUZIONE, RECLAMI, TUTELA STRAGIUDIZIALE E FORO COMPETENTE

Risoluzione

Ai fini della normativa in materia di "antiriciclaggio", la Banca può risolvere il contratto con il cliente se nel corso del rapporto si verificano eventi che mutano il profilo di rischio del cliente in "non accettabile". Il cliente si considera "non accettabile" se la Banca riscontra fattori di elevato rischio che impediscono di accettare il soggetto ovvero se la Banca riscontra un fattore di rischio nell'analisi del soggetto esistente per un mutamento del suo profilo (ad es: la residenza e/o l'indirizzo postale del soggetto appartiene alla lista dei nominativi o delle nazioni considerati non accettabili ovvero muta nel corso del rapporto; il soggetto nel corso del rapporto si rende autore di reati).

Reclami e tutela stragiudiziale

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della Banca (Via Terraglio 63, 30174 Venezia – Mestre, p.e.c. reclami.pec@bancaifis.legalmail.it, e-mail reclami@bancaifis.it, Fax 041.5027555) che risponde entro 30 giorni dal ricevimento

Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia oppure chiedere a Banca IFIS S.p.A.;
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la Banca, il Cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la Banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede in Roma, via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.

Qualora il tentativo di risoluzione della controversia tra le parti in via stragiudiziale per il tramite dell'ABF oppure del Conciliatore Bancario e Finanziario fallisca, qualsiasi controversia relativa al regolamento sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di residenza o domicilio elettivo del portatore del titolo.

LEGENDA

Certificati di deposito: documento che incorpora il diritto di esigere il pagamento, nei termini in esso indicati, e che è necessario per esercitare tale diritto.

Capitalizzazione: trasformazione in capitale degli interessi maturati affinché producano a loro volta interessi.

Si precisa che le condizioni riportate si riferiscono ai soli rinnovi automatici; non è più prevista l'emissione di nuovi certificati di deposito al portatore da parte di Banca IFIS S.p.A.

Venezia – Mestre, _____